

**Regolamento di gestione del Fondo  
di Investimento Alternativo (FIA)  
aperto non riservato**

**Eurizon High Income Credit**

**EURIZON CAPITAL SGR S.p.A.**

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D. Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

## **A) SCHEDA IDENTIFICATIVA**

**Il presente Regolamento si compone di tre parti:**

**A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.**

<p><b>Denominazione, tipologia e durata del Fondo</b></p>	<p>Fondo di Investimento Alternativo (FIA) aperto non riservato denominato:</p> <p><b>Eurizon High Income Credit</b> (di seguito, il “Fondo”).</p> <p>Per il Fondo sono previste due Classi di quote, definite quote di “Classe RA” e quote di “Classe RD”.</p> <p>Le quote di “Classe RA” sono del tipo ad accumulazione; le quote di “Classe RD” sono del tipo a distribuzione.</p> <p>Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote del Fondo contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna Classe.</p> <p>Tutte le quote appartenenti alla stessa Classe hanno uguale valore e uguali diritti.</p> <p>Con riferimento a ciascuna Classe di quote, tutti gli investitori beneficiano di pari trattamento e nessun trattamento preferenziale o vantaggio economico specifico viene concesso a singoli investitori o gruppi di investitori.</p> <p>La durata del Fondo è fissata al 31/12/2050 salvo proroga.</p> <p>L'esercizio contabile del Fondo ha durata annuale e si chiude l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di dicembre di ogni anno.</p>
<p><b>Società di Gestione del Risparmio</b></p>	<p>EURIZON CAPITAL SGR S.p.A. (di seguito anche la “SGR”), appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, con sede legale in Milano, Via Melchiorre Gioia 22, iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. 58/98, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA.</p> <p>Sito Internet: <a href="http://www.eurizoncapital.com">www.eurizoncapital.com</a>.</p>
<p><b>Depositario</b></p>	<p>State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (di seguito, il “Depositario”), Via Ferrante Aporti 10, Milano; iscritta al n. 5757 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell'associazione delle banche tedesche. State Street Bank International GmbH - Succursale Italia è la sede secondaria italiana di State Street Bank International GmbH, Brienner Strasse 59, Monaco di Baviera (Germania).</p> <p>Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte per il tramite del Servizio “<i>Institutional Services - Depositary Services</i>”, dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Via Verdi, 8. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso tale filiale ovvero richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato.</p>

	<p>L'ultima relazione annuale (relazione di gestione) e l'ultima relazione semestrale relative al Fondo sono messe a disposizione del pubblico, entro 30 giorni dalla loro redazione, presso la sede del Depositario nonché presso la sede della SGR.</p> <p>Sito Internet: <a href="http://www.statestreet.com/it/it">www.statestreet.com/it/it</a>.</p>
<p><b>Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari</b></p>	<p>Il valore unitario della quota del Fondo, distinto nelle due classi, espresso in millesimi di euro e arrotondato per difetto, è determinato con cadenza trimestrale, con riferimento all'ultimo giorno di ogni trimestre solare e dunque al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno ("Giorno di Valutazione"). Qualora tale giorno sia un giorno di chiusura della Borsa Italiana o di festività nazionale italiana, il Giorno di Valutazione è il giorno lavorativo e di Borsa Italiana aperta immediatamente precedente.</p> <p>La SGR calcola con cadenza trimestrale il valore complessivo netto del Fondo. Il calcolo è riferito al Giorno di Valutazione e viene effettuato dalla SGR il primo giorno lavorativo e di Borsa Italiana aperta successivo al Giorno di Valutazione ("Giorno di Calcolo").</p> <p>Il valore unitario della quota del Fondo, riferito a ciascuna Classe, è pubblicato, il giorno successivo al Giorno di Calcolo, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito Internet della SGR <a href="http://www.eurizoncapital.com">www.eurizoncapital.com</a>.</p> <p>Sulle medesime fonti è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.</p>

## ***B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO***

**Il presente Regolamento si compone di tre parti:**

**A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.**

### **1. OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE**

#### **1.1 Disposizioni di carattere generale**

- 1 Il patrimonio del Fondo, nel rispetto della propria specifica politica d'investimento nonché delle vigenti disposizioni normative, può essere investito in:
  - a) strumenti finanziari di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punti (1) e (2), quotati;
  - b) strumenti del mercato monetario di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punto (2), non quotati;
  - c) strumenti finanziari derivati quotati;
  - d) strumenti finanziari derivati di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punto (8), ("derivati creditizi") quotati;
  - e) strumenti finanziari derivati di cui alle precedenti lettere c) e d) non quotati ("strumenti derivati OTC");
  - f) strumenti finanziari di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punti (1) e (2), diversi da quelli indicati nella precedente lett. a);
  - g) parti di OICVM;
  - h) parti di FIA aperti non riservati;
  - i) quote di FIA chiusi;
  - l) strumenti finanziari che sono collegati al rendimento di attività, che possono differire da quelle previste dalle precedenti lettere;
  - m) depositi presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10).
- 2 Il patrimonio del Fondo, nel rispetto della propria specifica politica d'investimento, può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente fino al 100% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.
- 3 Il Fondo è denominato in euro.
- 4 Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite sulla base dei tassi di cambio "WM/Refinitiv", calcolati da "Refinitiv Benchmark Services Limited" in base alle rilevazioni delle controparti operanti sui principali mercati e resi disponibili giornalmente da "Refinitiv". In caso di mancata rilevazione dei tassi "WM/Refinitiv", la SGR utilizza i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea (BCE) alla data di riferimento della valutazione. Le operazioni a termine in valuta sono convertite al tasso di cambio a termine corrente per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione.
- 5 Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 64-*quater*, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata sul sito Internet dell'Associazione stessa dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan.
- 6 Nella gestione del Fondo la SGR, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative, ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità:
  - di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo;
  - diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo.

In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio/rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo.
- 7 La SGR ha facoltà di effettuare operazioni in divise estere (es. acquisti e vendite a pronti ed a termine, ecc.) ed utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio, coerentemente con la politica di investimento del Fondo. La SGR ha inoltre la facoltà di utilizzare tecniche di gestione efficiente del portafoglio (quali ad esempio operazioni di

pronti contro termine, riporti, prestito titoli ed altre operazioni assimilabili) coerentemente con la politica di investimento del Fondo e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative.

- 8 A prescindere dagli orientamenti di investimento specifici del Fondo, resta comunque ferma la facoltà di:
- effettuare investimenti in strumenti finanziari non quotati, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative;
  - detenere liquidità per esigenze di tesoreria;
  - assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti, che si discostino dalle politiche d'investimento descritte nel presente Regolamento.
- 9 Il Fondo può inoltre:
- a) acquistare titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della SGR;
  - b) negoziare strumenti finanziari con altri patrimoni gestiti dalla SGR. L'operazione di negoziazione, che deve essere preventivamente autorizzata sulla base di un'apposita procedura interna, è consentita solamente qualora la negoziazione risulti compatibile con gli obiettivi di investimento dei Fondi, conforme a decisioni di investimento e strategie preventivamente adottate, conveniente per tutti i Fondi coinvolti ed effettuata nel rispetto del principio della c.d. "best execution". Tali operazioni sono oggetto di specifiche attività di controllo;
  - c) investire in parti di altri OICR gestiti dalla SGR o da altre società alla stessa legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta.
- 10 Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di *rating* del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un *rating* pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating*.

- 11 Ai fini del presente Regolamento, i limiti indicati nella parte specifica si intendono come di seguito indicato:

Definizione	Controvalore dell'investimento rispetto al totale dell'attivo del Fondo
Principale	>70%
Prevalente	>50%
Significativo	Compreso tra il 30% e il 50%
Contenuto	Compreso tra il 10% e il 30%
Residuale	<10%

- 12 Ai fini del rispetto dei limiti indicati nelle disposizioni specifiche del presente Regolamento sono considerati anche i controvalori degli impegni assunti in strumenti finanziari derivati.

## 1.2 Disposizioni specifiche

- 1 Il Fondo, di tipo obbligazionario flessibile, investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti societari di ogni area geografica. È escluso l'investimento diretto in strumenti finanziari di natura azionaria; i titoli azionari che pervengano al Fondo a seguito della conversione di obbligazioni strutturate (ad esempio, obbligazioni convertibili o con utilizzo di *warrant*), saranno alienati nell'interesse dei partecipanti nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni dalla SGR.
- 2 Il Fondo investe fino al 100% del totale delle attività in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di tipo strutturato tra i quali strumenti subordinati, obbligazioni convertibili e strumenti di credito strutturati, quali ad esempio *asset backed securities* e *collateralized loan obligations*. Gli investimenti complessivi in *collateralized loan obligations* potranno raggiungere il 60% del totale delle attività del Fondo.
- 3 L'esposizione a strumenti finanziari di natura obbligazionaria aventi *rating* inferiore ad *investment grade* o privi di *rating* può raggiungere il 100% del totale delle attività del Fondo.
- 4 Gli investimenti effettuati in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'euro saranno tendenzialmente coperti dal rischio di cambio. L'esposizione valutaria non potrà in ogni caso superare il 10% del totale delle attività del Fondo.
- 5 Il Fondo investe inoltre:
  - in depositi bancari, fino al 10% del totale delle attività;
  - in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 50% del totale delle attività;
  - in FIA chiusi quotati e non quotati, fino al 10% delle attività;
  - in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di tipo non strutturato.
- 6 Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite all'articolo 1.1, "Disposizioni di carattere generale", comma 6, del presente Regolamento. L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo e deve risultare coerente con la politica di investimento. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.
- 7 Gli strumenti finanziari sono selezionati attraverso un processo decisionale che privilegia l'analisi fondamentale, basata sulle previsioni circa le prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti, e sull'analisi macroeconomica relativa all'evoluzione dei tassi di interesse, al ciclo economico ed alle politiche fiscali.

## **2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE**

- 1 Il Fondo prevede due Classi di quote, definite quote di “Classe RA” e quote di “Classe RD”.  
Le quote di “Classe RA” sono del tipo ad accumulazione; i proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti a tale Classe, ma restano compresi nel patrimonio afferente alla stessa Classe.  
Le quote di “Classe RD” sono del tipo a distribuzione dei ricavi; i ricavi realizzati ed afferenti a detta Classe sono distribuiti annualmente ai partecipanti a tale Classe, secondo le modalità di seguito indicate.
- 2 La SGR provvede alla distribuzione ai partecipanti alla “Classe RD” dei ricavi conseguiti nella gestione del Fondo ed afferenti alla stessa Classe con periodicità annuale, con riferimento all’ultimo Giorno di Valutazione di ogni esercizio contabile (1° gennaio - 31 dicembre).
- 3 I ricavi oggetto di distribuzione sono costituiti dai proventi da investimento (interessi, dividendi ed altri proventi) su strumenti finanziari quotati e non quotati, dai proventi delle operazioni di pronti contro termine e di prestito titoli e dagli interessi attivi su disponibilità liquide e su depositi bancari, al netto degli oneri finanziari (interessi passivi ed altri oneri finanziari) e degli oneri di gestione, come risultanti dalla relazione di gestione del Fondo relativa al periodo di riferimento per la distribuzione. È facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare, secondo il proprio prudente apprezzamento, la distribuzione in tutto o in parte degli utili su titoli realizzati al netto di eventuali perdite. La quota di ricavi distribuibili afferente alla “Classe RD” viene determinata in base al patrimonio di ciascuna Classe di quote alla data di approvazione della relazione di gestione del Fondo relativa al periodo di riferimento per la distribuzione.
- 4 L'ammontare così distribuito non rappresenta il risultato effettivo della “Classe RD” del Fondo nel periodo, in quanto non vengono prese in considerazione né le plusvalenze né le minusvalenze. Per tali ragioni, la distribuzione potrebbe anche essere superiore al risultato effettivo di gestione della “Classe RD” del Fondo (variazione del valore della quota), rappresentando - in tal caso - un rimborso parziale del valore delle quote di “Classe RD”.
- 5 Il Consiglio di Amministrazione della SGR approva la relazione di gestione del Fondo relativa al periodo di riferimento per la distribuzione, determina l'ammontare spettante a ciascuna quota di “Classe RD” e stabilisce la data a partire dalla quale i ricavi sono messi in pagamento. Tale data non può essere successiva al trentesimo giorno dalla data di approvazione della relazione di gestione. Il ricavo unitario viene arrotondato per difetto al millesimo di euro.
- 6 Nella relazione di gestione del Fondo relativa al periodo di riferimento per la distribuzione viene indicato l'ammontare dei ricavi e dell’utile netto da realizzo su strumenti finanziari distribuito, specificando la parte di tali distribuzioni che, eccedendo il risultato effettivo della gestione della “Classe RD” del Fondo, rappresenta un rimborso parziale del valore delle quote della stessa Classe. L’ammontare spettante ad ogni quota di “Classe RD” e la data di distribuzione sono inoltre pubblicati sulle fonti indicate nella Scheda Identificativa.
- 7 La distribuzione dei ricavi e dell’utile netto da realizzo su strumenti finanziari non comporterà in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote di “Classe RD” o frazioni di esse, ma avverrà sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.
- 8 Hanno diritto alla distribuzione dei ricavi i partecipanti alla “Classe RD” esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola. L’incasso dei ricavi avviene mediante presentazione al Depositario della relativa cedola annessa a ciascun certificato, se emesso. I ricavi sono corrisposti in numerario secondo le diverse modalità di pagamento indicate dal partecipante alla “Classe RD”. Spetta a quest’ultimo il compito di fornire ed aggiornare le proprie coordinate bancarie al fine dell’accredito sul proprio conto corrente dei ricavi distribuiti. Qualora dette coordinate non siano comunicate o risultino errate, la SGR provvederà alla distribuzione dei ricavi mediante assegnazione al partecipante di quote di “Classe RD”, in esenzione dal pagamento di diritti o spese.
- 9 Qualora l’importo complessivo spettante al partecipante alla “Classe RD” non superi i 5 (cinque) euro, la SGR provvederà alla distribuzione dei ricavi mediante assegnazione di quote della stessa Classe, in esenzione dal pagamento di diritti o spese. In tale caso il giorno di riferimento per la determinazione del valore della quota è quello relativo al primo Giorno di Valutazione successivo a quello preso a riferimento per la distribuzione dei ricavi.
- 10 I diritti rivenienti dalle cedole non riscosse si prescrivono ai sensi di legge a favore del Fondo a decorrere dalla data del pagamento come sopra stabilita. Qualora il termine di prescrizione scada successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, detti diritti si prescrivono a favore della SGR.

### 3. REGIME DELLE SPESE

#### 3.1 Oneri a carico dei singoli partecipanti

- 1 I rimborsi sono gravati da una commissione di rimborso, a carico dei singoli partecipanti. In particolare, in caso di detenzione delle quote del Fondo per un periodo inferiore a dodici mesi, calcolato tra il Giorno di Valutazione preso a riferimento per la valorizzazione della sottoscrizione ed il Giorno di Valutazione preso a riferimento per la valorizzazione del rimborso, sarà applicata una commissione di rimborso pari al 3%, calcolata e prelevata sull'ammontare delle somme disinvestite.  
Nessuna commissione di rimborso sarà applicata qualora il periodo di detenzione delle quote del Fondo, calcolato sulla base di quanto sopra indicato, risulti uguale o superiore ai dodici mesi.  
Nel caso di rimborsi di quote sottoscritte in periodi di tempo diversi, la commissione di rimborso sarà calcolata separatamente per ciascuna data di sottoscrizione delle quote e, se il rimborso è parziale, si considereranno rimborsate per prime le quote sottoscritte da più tempo.  
La commissione di rimborso, se dovuta, è integralmente riconosciuta al patrimonio del Fondo.
- 2 La SGR ha comunque diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:
  - a) un rimborso spese per l'emissione (prevista esclusivamente per un controvalore minimo di 100 quote), il frazionamento o il raggruppamento dei certificati, pari a 25 (venticinque) euro a favore del Depositario;
  - b) altri eventuali rimborsi spese (es. costi relativi all'inoltro dei certificati, oneri interbancari connessi al rimborso delle quote e/o alle distribuzioni dei ricavi), limitatamente all'effettivo onere sostenuto dalla SGR, di volta in volta indicato all'interessato;
  - c) le imposte e tasse dovute ai sensi di legge.
- 3 Sono inoltre a carico del sottoscrittore gli oneri connessi all'evidenziazione in un deposito amministrato delle quote immesse nel certificato cumulativo.
- 4 I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

#### 3.2 Spese a carico del Fondo

- 1 Le spese a carico del Fondo sono:
  - la provvigione di gestione a favore della SGR, pari all'1,40% su base annua, calcolata con riferimento ad ogni Giorno di Valutazione sul valore complessivo netto del Fondo. Tale provvigione è prelevata dalle disponibilità del Fondo stesso il primo giorno successivo al Giorno di Calcolo;
  - il costo per il calcolo del valore della quota del Fondo, nella misura massima dello 0,07% su base annua, calcolato ogni Giorno di Valutazione sul valore complessivo netto del Fondo e prelevato dalle disponibilità del Fondo stesso il primo giorno successivo al Giorno di Calcolo;
  - la provvigione di incentivo a favore della SGR ("modello *high-on-high*") pari al 20% del minor valore maturato nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno ("esercizio contabile") tra:
    - l'incremento percentuale del valore della quota del Fondo rispetto al più elevato valore registrato dalla stessa nell'ultimo Giorno di Valutazione degli esercizi contabili precedenti;
    - la differenza tra l'incremento percentuale del valore della quota del Fondo e l'incremento percentuale del valore del parametro di riferimento nell'esercizio contabile.Il valore della quota della "Classe RD" del Fondo utilizzato ai fini del calcolo della provvigione di incentivo tiene conto anche delle distribuzioni effettuate.  
La provvigione viene calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto medio del Fondo nell'esercizio contabile ed il valore complessivo netto del Fondo disponibile nel giorno di calcolo.  
  
La provvigione di incentivo si applica solo se, nell'esercizio contabile:
    - il rendimento del Fondo risulti positivo e superiore al rendimento del parametro di riferimento;
    - il valore della quota del Fondo risulti superiore al più elevato valore registrato dalla stessa nell'ultimo Giorno di Valutazione degli esercizi contabili precedenti.Il parametro di riferimento è il "Bloomberg Euro Treasury Bill + 3,00%".

Il calcolo della commissione è eseguito ogni Giorno di Valutazione, accantonando un rateo che fa riferimento all'extraperformance maturata rispetto all'ultimo Giorno di Valutazione dell'esercizio contabile precedente.



Ogni Giorno di Valutazione, ai fini del calcolo del valore complessivo del Fondo, la SGR accredita al Fondo l'accantonamento del Giorno di Valutazione precedente e addebita quello del Giorno di Valutazione cui si riferisce il calcolo.

La commissione viene prelevata il giorno successivo al Giorno di Calcolo relativo all'ultimo Giorno di Valorizzazione di ciascun esercizio contabile.

Il raffronto delle variazioni del valore della quota con l'andamento del parametro di riferimento sarà riportato nella relazione annuale del Fondo.

Ai fini del computo della provvigione di incentivo eventuali errori del parametro di riferimento rilevano solo se resi pubblici dal soggetto indipendente che provvede alla sua determinazione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del parametro stesso. Nel caso in cui l'errore sia reso pubblico, decorsi i suddetti 60 giorni, la SGR, il Fondo e i suoi partecipanti rinunciano agli eventuali crediti che deriverebbero dall'applicazione del parametro corretto.

È previsto un *fee cap* al compenso della SGR pari alla provvigione di gestione fissa a cui si aggiunge il 100% della stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di provvigione di incentivo.

In fase di prima applicazione della provvigione di incentivo, il più elevato valore registrato dalla quota del Fondo sarà quello riferito al primo Giorno di Valutazione, pari a 100 euro.

La SGR ha adottato solidi piani che descrivono le azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice (*benchmark*) utilizzato per il calcolo del parametro di riferimento ai fini dell'applicazione della provvigione di incentivo del Fondo, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 e successive modifiche (c.d. "*Regolamento Benchmark*"). Tali piani individuano le unità organizzative coinvolte e prevedono che il processo di selezione dei *benchmark* alternativi assicuri la sostanziale sostituibilità o coerenza tra il nuovo *benchmark* e quello precedente, in particolare con riferimento agli effetti sulla provvigione di incentivo e sulla politica di investimento del Fondo. La Società fornisce tempestiva informativa ai partecipanti sulla modifica del *benchmark* mediante pubblicazione sulle fonti indicate nella "Scheda Identificativa";

- il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, nella misura massima dello 0,035% su base annua, calcolato ogni Giorno di Valutazione sul valore complessivo netto del Fondo e prelevato dalle disponibilità del Fondo stesso il primo giorno successivo al Giorno di Calcolo;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo;
- le spese degli avvisi inerenti alla liquidazione del Fondo, alla distribuzione dei ricavi, alla disponibilità dei prospetti periodici nonché alle modifiche del Regolamento richieste da mutamenti della legge ovvero delle disposizioni di vigilanza;
- gli oneri della stampa dei documenti destinati al pubblico nonché gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote del Fondo;
- le spese per la revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- il contributo di vigilanza dovuto alla Consob nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del Fondo nei paesi diversi dall'Italia;
- i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (es.: oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di strumenti finanziari o di parti di OICR, all'investimento in depositi bancari nonché gli oneri connessi alla partecipazione agli OICR oggetto dell'investimento);
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo.

Il pagamento delle suddette spese, salvo quanto diversamente indicato, è disposto dalla SGR mediante prelievo dalla disponibilità del Fondo con valuta non antecedente a quella del giorno di effettiva erogazione.

In caso di investimento in OICR collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR acquisiti. La SGR deduce dal proprio compenso, fino a concorrenza dello stesso, la remunerazione complessiva (provvigione di gestione, di incentivo, ecc.) percepita dal gestore degli OICR "collegati".

## ***C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO***

**Il presente Regolamento si compone di tre parti:**

**A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.**

### **I. Partecipazione al Fondo**

#### **I.1 Previsioni generali**

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione e in ogni caso in modo che la SGR li riceva entro il termine e l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il Giorno di Valutazione del trimestre solare in cui è effettuata la sottoscrizione a condizione che la SGR abbia ricevuto, entro le ore 13:00 del 10° giorno di calendario antecedente il medesimo Giorno di Valutazione, notizia certa della sottoscrizione e siano decorsi i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante. Ove la richiesta di sottoscrizione delle quote del Fondo pervenga alla SGR successivamente al termine e/o all’orario sopra indicati, ovvero non risultino decorsi i giorni di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento entro i medesimi termini, la sottoscrizione sarà valorizzata al valore della quota riferito al Giorno di Valutazione del trimestre solare successivo.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivala sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
14. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote del Fondo.

A tal fine la SGR può:

- respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
- richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
- procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.

Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

## **I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote**

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 25.000 euro.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
  - per il tramite dei soggetti collocatori;
  - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto per la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.

5. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti.
6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.
7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza trimestrale, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda identificativa del presente Regolamento.

## **II. Quote e certificati di partecipazione**

1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà del Depositario procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione

dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

### **III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti**

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

### **IV. Spese a carico della SGR**

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del fondo o dei partecipanti.

### **V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione**

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente al primo Giorno di Valutazione, il valore della quota rimarrà invariato a 100 euro.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
  - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
  - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a due Giorni di Valutazione), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione di gestione del fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

## **VI. Rimborso delle quote**

### **VI.1 Previsioni generali**

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
  - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
  - le generalità del richiedente;
  - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
  - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
  - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
  - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute e in ogni caso in modo che la SGR le riceva entro il termine e l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del Giorno di Valutazione del trimestre solare in cui viene richiesto il rimborso a condizione che la SGR abbia ricevuto la domanda di rimborso entro le ore 13:00 del 60° giorno di calendario antecedente il medesimo Giorno di Valutazione. Ove la richiesta di rimborso pervenga alla SGR successivamente al termine e/o all'orario sopra indicati, la richiesta di rimborso sarà valorizzata in base al valore unitario delle quote riferito al Giorno di Valutazione del trimestre solare successivo.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

In particolare:

- in caso di somma di richieste contestuali di rimborso proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore allo 0,30% del valore complessivo del Fondo e/o a 250.000 euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono due Giorni di Valutazione, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al secondo Giorno di Valutazione dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di valorizzazione del rimborso, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un trimestre solare il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.

10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

## **VI.2 Modalità di rimborso delle quote**

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
  - bonifico;
  - assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto.

## **VII. Modifiche del regolamento**

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Il partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

## **VIII. Liquidazione del Fondo**

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
  - in caso di scioglimento della SGR;
  - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
  - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
  - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
  - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
  - d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
  - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota,

con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;

- f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
- g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.